



COMUNE DI FORMAZZA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

C.A.P. 28863

Indirizzo: Fraz. Ponte n. 4
C.F.: 00422780031

Tel. 0324/63017 Fax 0324/63277
e-mail municipio@comune.formazza.vb.it
sito internet: www.comune.formazza.vb.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con Delibera C.C. n. 29 in data 27 dicembre 2008

Art. 1 – Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

1. E' istituita la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 4 della L.R. 01/12/2008 n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Formazza.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.
4. La Commissione locale per il paesaggio è composta da 5 (cinque) componenti nominati dalla Giunta Comunale, secondo i criteri dell'art. 4 sopracitato e della D.G.R. 1/12/2008 n. 4-10229. I componenti della Commissione devono rappresentare una pluralità delle competenze attinenti la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie e la gestione del patrimonio naturale.
5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri Comunali, e i dipendenti dell'ufficio comunale competente.
6. I membri della Commissione durano in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni dalla data della loro elezione. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.
8. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 5;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
9. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 2 – Attribuzioni della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime i pareri obbligatori e vincolanti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal comma 3 dell'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/08.

Art. 3 – Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione, nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal commissario più anziano di età.
2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Dirigente del settore designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
4. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula: dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 11.
6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di titolo abilitativo edilizio quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà – con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire i richiedenti i titoli abilitativi edilizi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. Analogamente su richiesta del richiedente la commissione potrà accogliere in udienza i progettisti per una eventuale maggiore descrizione dell'intervento.
9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
10. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta sul registro o su schede preventivamente numerate.
11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori nei termini previsti dal D.P.R. 380/01; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
12. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.